



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Roma

N. 73/01/R

Il sottoscritto Dr. Antonio Larosa, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma

DICHIARA

di proporre Ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 17.3.2009 dal Tribunale per i minorenni di Roma, nel procedimento penale

CONTRO

1) **LEVIS Claudio** nato a Roma il 23.8.1990,

2) **Perrini Tancredi**, nato a Roma il 25.11.1990,

imputati il LEVIS del delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., e il LEVIS e PERRINI dell'art. 189 C.d.S.. In Roma il 25.1.2006.

con la quale dichiarò non luogo a procedere nei confronti del Levis Claudio in ordine al delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste, dichiara non luogo a procedere nei confronti del Levis e di Perrini Tancredi in ordine al reato sub B) perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI

Manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di Legge (art. 606 lett. B) ed E) c.p.p..

Con sentenza in data 17.3.2009 il Tribunale per i Minorenni di Roma Dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato Levis Claudio in ordine al delitto ascrittogli perché il fatto

non sussiste (nonché nei confronti del medesimo e del coimputato Perrini Tancredi in ordine al reato sub B) perché il fatto non costituisce reato).

Va denunciata l'erronea valutazione delle emergenze processuali che avrebbero comunque imposto il rinvio a giudizio degli imputati.

Deve premettersi, quanto al tipo di impugnazione avverso la suddetta sentenza, che l'art. 428 c.p.p., come modificato dalla legge n. 46 del 2006, consente al PM di proporre esclusivamente ricorso per cassazione in ipotesi di sentenza di non luogo a procedere. Si era discusso, per l'ipotesi di impugnazione proposta prima dell'entrata in vigore della richiamata normativa, se dovesse trovare applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 10 co. 2 e 3 della L. 45/06 concludendosi (ordinanza C. Costituz., 14/18 Gennaio 2008 n. 4 e Cass. Sez. III n. 18795/08, Fedeli) nel senso di una sostanziale diversità ontologica tra la sentenza di proscioglimento e quella di non luogo a procedere e chiarendo che la deroga al principio generale del tempore regit actum è stata introdotta, appunto, dall'art. 10 L. n. 46/06, con riferimento alla sola sentenza di proscioglimento. Sicché avendo la disposizione dell'art. 10 co. 2 natura di norma eccezionale e non potendo perciò che essere interpretata restrittivamente, ne deriva che gli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della richiamata normativa tali rimangono in virtù dell'applicazione dell'art. 428 c.p. nel testo in vigore prima della sua modifica.

Orbene, poiché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 e 320/07 ha ripristinato l'appellabilità della pronuncia di scioglimento emessa a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato ma nulla hanno disposto con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere è evidente che allo stato è prevista la sola ricorribilità della sentenza di non luogo a procedere.

Tanto premesso in ordine alla ricorribilità della presente decisione va subito osservato che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari avrebbero consentito il rinvio a giudizio dell'imputato Levis.

La dinamica del sinistro può essere ricostruita nei suoi momenti essenziali come segue: il Levis, alla guida del ciclomotore Honda Tg. A7L5E dall'area Clivo Portuense effettuava una manovra di inversione a sinistra in direzione di Piazzale Portuense; nel momento in cui si immetteva sulla propria sinistra altro ciclomotore Honda Tg. 8PHXZ condotto da Ambrosetti Andrea, anch'egli minorenne all'epoca dei fatti, con direzione di marcia sviluppatasi da P.le Portuense verso Largo Toya era costretto a modificare la propria traiettoria deviando verso la sua sinistra e ciò per evitare la collisione con il ciclomotore del Levis; subito dietro il motoveicolo dell'Ambrosetti procedeva il ciclomotore Yamaha condotto da Giuseppe Genovese che stava effettuando la manovra di sorpasso del ciclomotore dell'Ambrosetti rimanendo all'interno della propria corsia di marcia m, nel tentativo di evitare l'Ambrosetti la cui direzione naturale era stata

turbata dalla svolta repentina a sinistra del Levis, veniva in contatto con la parte posteriore dello scooter sorpassato subendo una deviazione dell'opposto corso di marcia e finendo la sua corsa contro un palo della luce ed un'autovettura parcheggiata.

I profili di colpa ascrivibili alla condotta di guida del Levis erano evidenziati nella imputazione allo stesso ascritta ma tuttavia erroneamente ritenuti inesistenti e/o privi di riscontro con manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge.

Pare evidente all'impugnante P.G. che la valutazione del primo e più rilevante elemento di colpa (manovra repentina e immissione su Via Portuense) appaia non solo illogica perché contraddetta dalle emergenze acquisite ma soprattutto fondata su presupposti errati anche censurabili sotto il profilo della violazione di legge: osserva, invero, il giudice che "la manovra di immissione sulla Via Portuense era consentita dalla segnaletica stradale secondo la quale il mezzo guidato dall'imputato aveva anzi precedenza (?) rispetto ai veicoli provenienti dalla sua sinistra. E' infatti accertata l'inesistenza sul luogo di segnali di stop o dell'obbligo di dare la precedenza per coloro che, come il LEVIS, provenivano dalla Via clivo Portuense così come accertata e, contrariamente a quanto in un primo tempo rilevato dagli operanti, la presenza della linea tratteggiata di fronte alla suindicata via...".

Tale assunto si risolve in una chiara violazione di Legge: è innegabile che via Portuense è strada principale con diritto di precedenza ed è altrettanto evidente che lo slargo clivo Portuense rappresenta non una strada ma uno spazio abbastanza ampio dove sostano e parcheggiano numerose autovetture e ciclomotori sicché la concessione alla quale perviene il primo giudice appare violatrice del disposto degli artt. 140 e 145 codice della strada oltre che dalle acquisizioni in atti (dichiarazioni del teste Spizzichino ed esiti della conoscenza tecnica disposta dal PM).

Da tali risultanze emerge infatti che il Levis prima di porre in essere la manovra di inversione di marcia avrebbe dovuto accertarsi non solo che linea di mezz'isola gli permettesse tale manovra (il consulente accerta che la svolta effettuata dal LEVIS non era consentita da circa 3 metri perché in quel punto alla linea discontinua si sostituisce quella continua) ma, indipendentemente da ciò, avrebbe dovuto comunque dare la precedenza ai veicoli che provenivano da sinistra e da destra così desistendo dal muoversi verso il centro strada e quindi sull'altra carreggiata senza che abbia alcun rilievo la mancanza di segnale di stop per la sua direzione di marcia.

L'errata valutazione operata dal giudice circa la ritenuta regolarità della manovra di svolta a sinistra del LEVIS ha pregiudicato conseguentemente la fondatezza degli altri profili di colpa, particolarmente, quello sulla ravvisabilità del rapporto di causalità tra le varie condotte fin qui descritte e l'evento: ed in proposito è sufficiente il rilievo che in assenza della manovra di svolta

del LEVIS il sinistro non si sarebbe verificato o avrebbe potuto avere diverse e meno gravi conseguenze (fl. 8-14 consulenza del PM).

Analoghe considerazioni, di illogicità della motivazione e sua contraddittorietà, vanno svolte per quanto concerne la imputazione elevata al capo B) riguardante la violazione dell'art. 189 Cod. della strada tenuto conto delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie, dei due imputati.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, in accoglimento dei presenti motivi di gravame, vorrà annullare la sentenza di non luogo a procedere emessa in data 17.3.2009 dal Tribunale per i minorenni di Roma con le consequenziali statuizioni di legge.

Roma, 4 maggio 2009

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Antonio Larosa - Sostituto

